



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATUTO

(Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19)



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale

art. 2 – Attività e compiti dell'ENAS

art. 3 – Patrimonio ed entrate

TITOLO II – ORGANI DELL'ENTE

PARTE I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

art. 4 – Direzione politica e direzione amministrativa

PARTE II – ORGANI DI GOVERNO

art. 5 – Individuazione

art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione

art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

art. 8 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

art. 9 – Trattamento economico e normativo

PARTE III – ORGANI DI CONTROLLO

art. 10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

PARTE IV – ORGANI DI GESTIONE

art. 11 – Qualifica dirigenziale e funzioni

art. 12 – Direttore Generale

art. 13 – Articolazione della struttura organizzativa, personale, dotazione organica

art. 14 – Disciplina del personale

art. 15 – Rapporti sindacali

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA'

art. 16 – Disciplina

art. 17 – Il Bilancio di previsione

art. 18 – Il Rendiconto generale

art. 19 – Procedure di ordinazione della spesa

art. 20 – Servizio di tesoreria

TITOLO IV – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

art. 21 – Disciplina

TITOLO V – MODIFICHE E REVISIONI STATUTARIE

art. 22 – Disciplina



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 23 – Attività amministrativa

art. 24 – Potestà regolamentare

art. 25 – Norme di rinvio e transitorie



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale

1. L'Ente acque della Sardegna, di seguito abbreviato ENAS, è Ente pubblico non economico, strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, istituito per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale, ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19 - di seguito indicata come legge istitutiva - per trasformazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) in Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS), successivamente denominato Ente acque Sardegna - ENAS - ai sensi dell'art. 13, comma 12, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2.
2. L'ENAS è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.
3. L'Ente opera su tutto il territorio regionale e ha sede legale in Cagliari.
4. Il nuovo Ente subentra all'EAF, a tutti gli effetti, nella titolarità del patrimonio, nei procedimenti amministrativi e nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore della legge istitutiva (28.12.2006).

Art. 2 - Attività e compiti dell'ENAS

1. L'attività dell'ENAS è regolata dalle norme contenute nella legge istitutiva e nel presente statuto, nel pieno rispetto della legislazione regionale e statale, anche di principio e, più in generale, delle fonti di diritto anche comunitarie ed internazionali vigenti.
2. L'ENAS riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo contribuendo, nell'ambito delle proprie competenze e degli indirizzi impartiti dalla Regione, alla regolamentazione dell'uso. Ne garantisce, pertanto, la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di salvaguardare, in armonia con la Costituzione, i diritti e le aspettative delle generazioni presenti e future.
3. L'attività dell'ENAS ha per oggetto:
 - a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;
 - b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale, così come approvati dalla Giunta regionale;
- d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
- e) la progettazione, la realizzazione, la gestione di impianti di produzione di energia idroelettrica e, in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione della risorsa idriche del sistema multisettoriale regionale;
- f) il monitoraggio qualitativo dei corpi idrici direttamente gestiti appartenenti al sistema multisettoriale, per la salvaguardia ed il miglioramento del livello qualitativo della risorsa idrica per le diverse finalità d'uso;
- g) la promozione, lo sviluppo e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito delle attività specifiche oggetto dei propri compiti istituzionali;
- h) la promozione, lo sviluppo e la partecipazione a programmi e progetti volti a favorire lo sviluppo della cultura della risorsa idrica nell'ambito nazionale e regionale;
- i) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, in ambito nazionale ed internazionale, coerenti con la propria attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.

4. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e quella delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ENAS

5. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'ENAS utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle proprie attività e quelli già di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa.

.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'ENAS è costituito dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente Autonomo del Flumendosa e da quelli successivamente acquisiti, descritti nell'inventario.

2. Le entrate dell'ENAS sono costituite da:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso;
- b) il ricavato dalla cessione sul mercato dell'energia prodotta;
- c) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;
- d) gli introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici o altri soggetti;
- e) i finanziamenti statali e comunitari;
- f) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.

Si richiamano in materia i principi e le norme della legge di contabilità regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Parte I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4 – Direzione politica e direzione amministrativa

L'ENAS informa la propria attività ed organizzazione al principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, spettanti ai dirigenti.

Parte II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 – Individuazione

1. Sono organi di governo dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Ad essi si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995 n. 11 e 23 agosto 1995 n. 20.

Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esso compete in particolare:

- a) l'adozione degli atti regolamentari e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'approvazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale di previsione, dei progetti di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali e del rendiconto generale dell'Ente, predisposti secondo quanto previsto nel titolo III del presente Statuto;
- d) l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, del Regolamento Organico che definisca, tra l'altro, la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica dell'Ente;
- e) il conferimento degli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 14, assicurando e garantendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
- f) la decisione in merito alla promozione e alla resistenza alle liti e alle relative rinunce e transazioni, su proposta del Direttore Generale;
- g) l'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali al Direttore Generale e la verifica circa il loro utilizzo;
- h) ogni altro compito ed atto indicato nella legge istitutiva e nella legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e sue modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre esperti di elevato livello scientifico, fra i quali è individuato quello con funzioni di Presidente, tutti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi. Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per la durata stabilita nei rispettivi decreti di nomina, fatte salve le disposizioni contenute dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal suo sostituto.



Art. 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, mediante trasmissione di comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio della seduta e degli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio. La comunicazione potrà essere inviata a mano o a mezzo del servizio postale pubblico o privato o per fax, o per via telematica.

2. Il Consiglio è, altresì, convocato dal Presidente, su richiesta anche di un solo Consigliere in carica. Nella richiesta di convocazione dovranno essere esposte le ragioni e l'oggetto della convocazione stessa, comunque inerenti l'attività istituzionale.

3. Le comunicazioni di convocazione dovranno essere spedite ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione e nella stessa data dovranno essere messi a disposizione gli atti inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Data, luogo ed ora delle adunanze del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno previsto, dovrà essere comunicato ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti almeno tre giorni prima di ciascuna riunione.

5. In caso di particolare urgenza, il termine di cui al precedente comma è di un giorno. La comunicazione deve essere effettuata scegliendo, fra le modalità indicate nel comma 1, quella che risulti maggiormente idonea nel caso specifico. La medesima procedura è seguita per sottoporre al Consiglio punti aggiuntivi ad un ordine del giorno già trasmesso. Su proposta del Presidente, l'ordine del giorno può essere integrato anche nel corso della seduta, ove tutti i componenti siano presenti e approvino all'unanimità la proposta.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di deliberazioni adottate con la presenza di due soli componenti è necessaria l'unanimità dei presenti.

7. In caso di assenza o impedimento il Presidente designa in sua sostituzione uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. In mancanza viene sostituito dal consigliere più anziano di età.

8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente; possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici su argomenti posti all'ordine del giorno.

9. Le votazioni sono sempre palesi. Possono essere segrete quando si trattano questioni reputate riservate a giudizio insindacabile anche di un solo consigliere.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado o di società delle quali siano amministratori o soci o dipendenti.

11. I verbali delle adunanze del Consiglio sono firmati dal Presidente e custoditi presso l'archivio generale dell'Ente. Essi contengono il riassunto della discussione e le deliberazioni adottate. Sono pubblicati presso l'albo dell'Ente e resi noti anche tramite la rete informatica interna.

12. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo - da rappresentare per iscritto prima o nei giorni immediatamente successivi alla data di convocazione - a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadono dall'incarico.

13. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, a tutti gli atti dell'Ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali, anche se resi in relazione ad una lite in potenza o in atto.

14. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante videoconferenza e/o teleconferenza. In tal caso, il Presidente deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza o teleconferenza ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione. A ciascun partecipante, inoltre, dovrà essere garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, incaricato della redazione del verbale.

Art. 8 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) fatta salva la competenza dirigenziale, per i restanti atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, esercita le funzioni di legale rappresentante dell'Ente, anche con riferimento alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e ad eventuali giudizi nei quali potrà intervenire munito del potere di conciliare su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) sovrintende al buon funzionamento dell'Ente e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio di Amministrazione;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio di Amministrazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e) adotta, mediante ordinanza presidenziale, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva;

f) adotta gli atti e sottoscrive la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari o statutariamente previsti;

g) in caso di inerzia del Direttore Generale per gli atti di competenza di quest'ultimo o nell'attuazione di delibere consiliari, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei Dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al Direttore Generale stesso un termine entro il quale tassativamente provvedere. Trascorso il termine assegnato, convoca, con procedura d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione, al fine di nominare un Dirigente ad acta per l'adozione del provvedimento;

h) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli Organi dello Stato, con le Amministrazioni locali, con gli Enti e Organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

i) adotta gli atti non demandati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e alla Dirigenza.

2. Il Presidente può, per circostanze temporanee ed eccezionali, affidare speciali incarichi ai singoli Consiglieri, nel rispetto delle competenze previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 9 – Trattamento economico e normativo

1. Agli incarichi di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla legge istitutiva e dal presente statuto, le disposizioni contenute nelle leggi regionali 3 maggio 1995 n.11 e 23 agosto 1995 n.20.

PARTE III – ORGANI DI CONTROLLO

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tra i quali è individuato un Presidente, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per la durata stabilita nei rispettivi decreti di nomina, fatte salve le disposizioni contenute dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1995 n. 11.

3. Ad essi si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di cui alla leggi regionali 3 maggio 1995 n. 11 e 23 agosto 1995, n. 20.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. L'attività del Collegio si esplica oltre che in sede di Bilancio di previsione e di Rendiconto generale, anche con controlli almeno quadrimestrali, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 14/95, al quale si rinvia per la individuazione degli ulteriori compiti e facoltà.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni, ai componenti del Collegio dei Revisori è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali, anche se resi in relazione ad una lite in potenza o in atto. Essi possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

6. Ciascuno dei componenti il Collegio dei Revisori ha la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Data, luogo ed ora delle adunanze del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno previsto, dovrà essere comunicato ai componenti il Collegio dei Revisori almeno tre giorni prima di ciascuna riunione.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni è redatto il verbale a cura di uno dei componenti individuato dal Presidente con funzioni di segretario.

8. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche mediante videoconferenza e/o teleconferenza. In tal caso, il Presidente deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza o teleconferenza ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione. A ciascun partecipante, inoltre, dovrà essere garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, incaricato della redazione del verbale.

Parte IV – ORGANI DI GESTIONE



Art. 11 –Qualifica dirigenziale e funzioni

1. Alla Dirigenza sono attribuiti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni, compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile.
2. I dirigenti, in conformità di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Direttore Generale, attuano gli obiettivi ed i programmi definiti e sono responsabili dell'andamento degli Uffici, dei compiti e delle risorse a loro assegnate.
3. Ordinamento, compiti, funzioni, responsabilità e trattamento economico e normativo della Dirigenza sono disciplinati secondo quanto previsto Legge Regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Organico dell'Ente previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 12 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'ENAS è nominato secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti.
2. La durata dell'incarico, i compiti, le funzioni, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Organico dell'Ente previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 13 – Articolazione della struttura organizzativa, personale e dotazione organica

1. L'articolazione della struttura organizzativa dell'ENAS, improntata ai principi di massima funzionalità e flessibilità nonché al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, funzionalità, economicità di gestione, è definita in apposito Regolamento che determina, altresì, la pianta organica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 31/98 e sue modifiche ed integrazioni. Il regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Disciplina del personale

Al personale dell'ENAS si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998 e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sue modifiche ed integrazioni e dal regolamento organico di cui al precedente art. 14.

Art. 15 – Rapporti sindacali

L'ENAS impronta la gestione dei rapporti sindacali al rispetto della massima chiarezza e collaborazione, garantendo l'informazione e la partecipazione delle rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dalla legge regionale 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dai contratti collettivi.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 16 – Disciplina

1. Il sistema contabile dell'ENAS è strutturato in conformità ai principi ed alle norme della legge di contabilità regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Il Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale e pluriennale di previsione deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro il 15 ottobre, ed al Consiglio di Amministrazione, per la definitiva approvazione, entro il 15 novembre di ciascun anno.

Art. 18 – Il Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro il mese di marzo ed al Consiglio di Amministrazione, per la definitiva approvazione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 19– Procedure di ordinazione della spesa

1. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Direttore Generale, dal Direttore del Servizio competente in materia di finanza e contabilità e da un funzionario del medesimo Servizio per il riscontro di regolarità contabile.

Art. 20 – Servizio di tesoreria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Per l'affidamento del Servizio di tesoreria l'Ente potrà esercitare la facoltà prevista dall'art. 54, lett. d), della legge regionale 11/06 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO IV

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 21 – Disciplina

- 1.L'ENAS, in quanto ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, è sottoposto ai poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta Regionale, previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.
2. I regolamenti dell'Ente sono strutturati sulla base dei principi generali in tema di controlli previsti dalla legge regionale 31/98, dal D.Lvo 286/99 e dagli indirizzi della Giunta regionale e dell'Assessore competente per materia.
3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.

TITOLO V

MODIFICHE E REVISIONI STATUTARIE

Art. 22 - Disciplina

1. La facoltà di presentare proposte di revisione o di modifica statutaria è esercitata dai Consiglieri, anche singolarmente. La proposta dovrà essere posta all'ordine del giorno del Consiglio trascorsi trenta giorni dal suo deposito presso la Segreteria della Direzione Generale dell'Ente.
2. Per gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 19/06, la delibera del Consiglio d'Amministrazione contenente la proposta di revisione o modifica dello Statuto è trasmessa all'Assessore Regionale competente in materia di lavori pubblici.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 – Attività amministrativa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. L'Ente informa la propria attività al rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 1 della legge 241/90, della legge regionale 40/90 e loro modifiche ed integrazioni, dalla Costituzione e dalle fonti comunitarie, rinviando all'adozione di appositi regolamenti la disciplina organica dei procedimenti amministrativi e dell'accesso agli atti.

Art. 24 – Potestà regolamentare

1. L'ENAS, previa ricognizione ed eventuale sostituzione od integrazione dei regolamenti già esistenti, adotterà i regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli che si rendessero necessari per la disciplina dell'attività dell'Ente, nei limiti consentiti dalla legge.

2. La potestà regolamentare compete al Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture organizzative competenti per materie.

Art. 25 – Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente.

2. Le disposizioni del presente Statuto si applicano dalla data della sua approvazione da parte della Giunta Regionale.

3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto o, comunque, di successiva adozione per la disciplina della gestione, continuano ad applicarsi nelle relative materie le norme regolamentari già adottate dal soppresso Ente Autonomo del Flumendosa.